



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legge 17 marzo 2020 n.18 cd. 'Cura Italia' recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

considerato che il decreto prevede (art. 83) nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale;

rilevato, in particolare, che nel suddetto provvedimento si prevede all'art. 83 che, a decorrere dal 9.3.2020 e sino al 15 aprile 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15.4.2020;

visto il proprio provvedimento in data 9.3.2020 con il quale sono state impartite indicazioni in ordine allo svolgimento dell'attività giudiziaria presso questo Tribunale fino al 22.3.2020;

ritenuto che, alla luce delle nuove disposizioni normative di cui al d.l. n.18/2020 e tenuto conto anche delle eccezioni previste dal comma 3 dell'art. 83 del predetto decreto, vi sia la necessità di fornire ulteriori indicazioni ai magistrati ed al personale in ordine alle decisioni da adottare dal 23.4.2020, giorno a partire dal quale sono in programmazione udienze civili e penali;

ritenuto che scopo precipuo delle previsioni contenute nel predetto decreto rimanga quello di contenere i rischi di contagio limitando al massimo l'accesso al Tribunale non soltanto degli utenti ma anche del personale amministrativo, degli avvocati e dei magistrati e ciò in linea con le ulteriori limitazioni previste dall'Autorità Governativa, volte a contrastare la diffusione dell'epidemia che proprio in questi giorni sta conoscendo una particolare recrudescenza;

esaminate la direttiva del Ministero della Giustizia pervenuta il 16.3.2020 e le indicazioni sulle linee guida contenute nelle direttive del 19.3.2019 dello stesso Ministero con le quali, preso atto della evoluzione rapidissima del quadro epidemiologico e della necessità di procedere ad un adeguamento delle misure necessarie al contenimento del fenomeno, si sollecita la riduzione massima delle persone presenti in ufficio e si stabiliscono, in particolare, forme assolutamente libere per il lavoro agile che diviene l'ordinaria modalità di svolgimento del lavoro dipendente;

DISPONE

Le udienze civili e penali del Tribunale di Vibo Valentia e degli uffici del giudice di Pace del Circondario in calendario dal 23 marzo al 15 aprile 2020 sono tutte rinviate d'ufficio ad una data successiva al 15.4.2020 che i giudici provvederanno tempestivamente a comunicare alle rispettive cancellerie (previa intesa con Presidente di Sezione, per quanto riguarda i procedimenti del Tribunale), secondo le previsioni di cui all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18 che si allega in copia;

per quanto riguarda i procedimenti civili si autorizza lo svolgimento di camere di consiglio con modalità telematiche da remoto;

Prot. n.
68 del
20/03/2020
JST.

per quanto attiene alle eccezioni previste dall'art. 83 co. 3 lett. a) d.l. n. 18/2020, eventuali esigenze di trattazione fondate su particolari ed indifferibili ragioni di urgenza potranno essere rappresentate da parti o Difensori con modalità telematica ma anche con semplice e-mail o per vie brevi (a mezzo telefono), attraverso la cancelleria competente;

nei casi in cui si registrino istanze di trattazione nei termini sopra indicati si delega il magistrato competente ad operare la dichiarazione di urgenza prevista dalla norma richiamata, qualora ne ravvisi i presupposti, e si autorizza la trattazione della relativa procedura, ove possibile, da remoto, mediante accesso al fascicolo telematico oppure attraverso il sistema 'Teams Microsoft' - Ministero della Giustizia - positivamente testato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia come da richiesta del 17.3.2020;

i magistrati del settore civile saranno disponibili secondo i turni di cui al prospetto relativo agli interventi ex legge 23 dicembre 1978 n. 833, autorizzato con separato provvedimento (TSO);

i magistrati del settore penale, compresi quelli dell'ufficio GIP/GUP saranno disponibili secondo i turni programmati e sono autorizzati alla trattazione degli affari urgenti, ove possibile da remoto, mediante sistema 'Teams Microsoft' - Ministero della Giustizia - o, in mancanza, valutando la possibilità di celebrazione delle udienze a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 co. 3 cpp e, comunque, con modalità tali da evitare ogni tipo di assembramento, garantendo il mantenimento delle distanze di sicurezza tra le persone necessariamente presenti;

il personale amministrativo sarà presente in ufficio secondo i turni programmati con separato prospetto;

nelle giornate in cui i dipendenti non compongono il presidio usufruiranno delle seguenti tipologie di trattamento, in ordine di priorità: ferie residue anni precedenti, riposi compensativi, congedi ex legge n. 104/92, congedi parentali, lavoro agile, con la precisazione, quanto a quest'ultima tipologia che è consentita la possibilità di trattenere presso il domicilio del dipendente i fascicoli relativi a procedimenti definiti;

sono sospesi dalla data odierna fino al 15.4.2020 gli accessi personali a tutti i servizi (ivi compresi quelli di attestazione, specificazione e rilascio copie), per attività diverse da quelle urgenti e assolutamente indifferibili come indicate dall'art. 83 d.l. n. 18/2020;

gli stessi servizi, tuttavia, fatta salva e compatibilmente con la sospensione delle attività previste per legge, verranno assicurati su richieste indirizzate sui fascicoli telematici per quanto attiene ai procedimenti civili e a mezzo posta elettronica certificata alle seguenti caselle, per quanto attiene al settore penale:

dibattimento.penale.tribunale.vibo.valentia@giustiziaert.it

gipgup.tribunale.vibovalentia@giustiziaert.it

Si comunichi a tutti i magistrati onorari e togati del Tribunale, ai magistrati degli uffici del Giudice di Pace del Circondario, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale presso la Corte di Appello, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia.

Vibo Valentia 20.3.2020

IL PRESIDENTE
dott. Antonio Di Matteo

Art. 82***(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)***

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue.
2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi
3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza
4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente. Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 83***(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)***

1. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
2. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 .
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
 - a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
 - b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione



scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

4. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.

5. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h).

6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;


e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della



domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

12. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

15. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.


16. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018.

17. Tenute conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

18. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

19. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre.

20. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni,



dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.

21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

Art. 84

(Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa)


1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerale dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo, salvo che ricorra il caso di cui all'articolo 56, comma 1, primo periodo, dello stesso codice. I decreti monocratici che, per effetto del presente comma, non sono stati trattati dal collegio nella camera di consiglio di cui all'articolo 55, comma 5, del codice del processo amministrativo restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, dello stesso codice, fino alla trattazione collegiale, fermo restando quanto previsto dagli ultimi due periodi di detto articolo 56, comma 4.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite. La richiesta è depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine le parti hanno facoltà di depositare brevi note. Nei procedimenti cautelari in cui sia stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare la trattazione collegiale in camera di consiglio è fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare secondo quanto previsto dal presente comma, salvo che entro il termine di cui al precedente periodo una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In tal caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

3. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

4. I provvedimenti di cui al comma 3 possono prevedere una o più delle seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o, in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico;
- c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, e adottando ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
- d) l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali





TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Al Presidente del Tribunale

Al Presidente di Sezione

Ai Sig. Magistrati della sezione civile

Ai direttori delle Cancellerie civili

Oggetto : MODIFICA Turno TSO

Si comunica la seguente variazione al turno TSO come concordata con la dr.ssa Giuseppina Passarelli :

21 e 22 marzo 2020 : dr.ssa Passarelli

28 e 29 marzo 2020 : dr.ssa Lupoli

4 e 5 aprile 2020 : dr.ssa Lupoli

Vibo Valentia , 20.3.2020

f.to Gabriella Lupoli

Aprile – Luglio 2020

Come da intese intercorse tra tutti i magistrati tabellarmente preposti al turno in oggetto (ad esclusione del dott. Francesco Maria Antonio Buggè giusta esonero per motivi parentali e della dott.ssa Del Vecchio Francesca trasferita all'ufficio Gip-Gup sede);

Aprile 2020

4.4.2020- 5.4.2020 dott.ssa Gabriella Lupoli

11.4.2020 – 13.4.2020 dott.ssa Mariachiara Sannino

18.4.2020 – 19.4.2020 dott.ssa Giuseppina Passarelli

25.4.2020 – 26.4.2020 dott.ssa Mariachiara Sannino

Maggio 2020

1.5.2020 – 3.5.2020 dott.ssa Germana Radice

9.5.2020 – 10.5.2020 dott.ssa Gabriella Lupoli

16.5.2020 – 17.5.2020 dott.ssa Giuseppina Passarelli

23.5.2020 – 24.5.2020 dott.ssa Gabriella Lupoli

30.5.2020- 31.5.2020 dott.ssa Mariachiara Sannino

Giugno 2020

6.6.2020-7.6.2020 dott.ssa Germana Radice

13.6.2020-14.6.2020 dott.ssa Germana Radice

20.6.2020-21.6.2020 dott.ssa Gabriella Lupoli

27.6.2020 – 28.6.2020 dott.ssa Giuseppina Passarelli

Luglio 2020

4.7.2020 – 5.7.2020 dott.ssa Germana Radice

11.7.2020 – 12.7.2020 dott.ssa Giuseppina Passarelli


18.7.2020 – 19.7.2020 dott.ssa Germana Radice

25.7.2020 – 26.7.2020 dott.ssa Mariachiara Sannino

La turnazione potrà essere modificata previo accordo tra i magistrati interessati notiziandone tempestivamente le Cancellerie.

Nel caso di impedimento nei giorni feriali del giudice tabellarmente competente (dott.ssa Gabriella Lupoli) lo stesso sarà sostituito dal giudice competente per le date che chiudono la settimana in cui cadranno eventuali giorni di assenza della dott.ssa Lupoli.

Vibo Valentia, 19 febbraio 2020

V.S.D. 2° Appello


Ai magistrati assegnati alla sezione
GIP/GUP
p.c. alla Cancelleria GIP/GUP

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

OGGETTO: Turnazione tra i magistrati assegnati alla sezione GIP/GUP

Di seguito l'ordine dei turni disposti per la sezione GIP/GUP nel periodo intercorrente tra il 20 gennaio 2020 ed il 4 maggio 2020:

- Dal 20 al 27 gennaio, dott.ssa Marina Russo
- Dal 28 gennaio al 3 febbraio, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 4 al 10 febbraio, dott.ssa Marina Russo
- Dall'11 al 17 febbraio, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 18 al 24 febbraio, dott.ssa Marina Russo
- Dal 25 febbraio al 2 marzo, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 3 al 9 marzo, dott.ssa Marina Russo
- Dal 10 al 16 marzo, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 17 al 23 marzo, dott.ssa Marina Russo
- Dal 24 al 30 marzo, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 31 marzo al 6 aprile, dott.ssa Marina Russo
- Dal 7 al 13 aprile, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 14 al 20 aprile, dott.ssa Marina Russo
- Dal 21 al 27 aprile, dott.ssa Francesca del Vecchio
- Dal 28 aprile al 4 maggio, dott.ssa Marina Russo

Vibo Valentia, 16 gennaio 2020

TRIBUNALE di VIBO VALENTIA UFFICIO G.I.P.
<i>AM</i> 16 GEN 2020
DEPOSITATO - PERVENUTO IL CANCELLIERE

Il Presidente di sezione
Dott.ssa Tiziana Macri

10 ind. 21.01.2020

Ai Magistrati della sezione penale

E p.c. alla Cancelleria Penale

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

OGGETTO: Turnazione tra i magistrati per la trattazione dei processi con rito direttissimo

Visti i provvedimenti tabellari in base ai quali le convalide di arresto ex art. 449 c.p.p. vengono effettuate dal giudice del dibattimento o dal collegio che, al momento della presentazione dell'arrestato, tiene udienza;

attesa l'esigenza di programmare i turni settimanali tra i magistrati per la celebrazione dei giudizi direttissimi nei giorni in cui non sono fissate udienze ordinarie o di sabato; si comunicano i turni di cui sopra nei termini che seguono:

Convalide di arresto e processi per direttissima monocratica:

- Dal 7 al 12 gennaio, dott.ssa Chiara Sapia
- Dal 13 al 19 gennaio, dott.ssa Giorgia Maria Ricotti
- Dal 20 al 26 gennaio, dott.ssa Claudia Caputo
- Dal 27 gennaio al 2 febbraio, dott.ssa Brigida Cavasino
- Dal 3 al 9 febbraio, dott.ssa Gilda Danila Romano

- Dal 10 al 16 febbraio, dott.ssa Chiara Sapia
- Dal 17 al 23 febbraio, dott.ssa Giorgia Maria Ricotti
- Dal 24 febbraio al 1 marzo, dott.ssa Claudia Caputo
- Dal 2 all'8 marzo, dott.ssa rigida Cavasino
- Dal 9 al 15 marzo, dott.ssa Gilda Danila Romano

- Dal 16 al 22 marzo, dott.ssa Chiara Sapia
- Dal 23 al 29 marzo, dott.ssa Gilda Danila Romano
- Dal 30 marzo al 5 aprile, dott.ssa Brigida Cavasino
- Dal 6 al 12 aprile, dott.ssa Giorgia Maria Ricotti
- Dal 13 al 19 aprile dott.ssa Claudia Caputo

Vibo Valentia, 21 gennaio 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Tiziana Macri

